



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali con sede nella provincia di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2025-2027;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui rendiconti dell'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 25/2025/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 75/2025/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2024;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 75/2025/INPR, il Comune di Carisolo rientra tra gli enti da controllare secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, in considerazione del fatto che lo stesso presenta criticità gestionali e il relativo rendiconto è stato approvato da parte del commissario straordinario (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 75/2025/INPR);

CONSIDERATO che il Comune di Carisolo, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Carisolo ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 in data 30 dicembre 2024 entro il termine del 28 febbraio 2025 (termine differito con il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024), ed ha inviato i dati alla BDAP in data 20 gennaio 2025 entro il termine del 30 marzo 2025;

RILEVATO che il Comune di Carisolo ha approvato nei termini di legge il rendiconto 2024 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 26 marzo 2025;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 trasmesso a questa Sezione di controllo il 25 luglio 2025 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carisolo, (prot. Corte dei conti n. 1600);

RILEVATO CHE l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione commissoriale del bilancio di previsione 2025-2027 (prot. n. 6615 del 16 dicembre 2024);

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2024 trasmesso a questa Sezione di controllo il 31 luglio 2025, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carisolo (prot. Corte dei conti n. 2089);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2024;

VISTE le note prot. n. 2445 del 15 ottobre 2025, prot. n. 2557 dell'11 novembre 2025 e prot. n. 2624 del 25 novembre 2025, con le quali il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATE le note acquisite al prot. Corte dei conti n. 2523 del 5 novembre 2025, n. 2572 del 14 novembre 2025 e n. 2646 del 3 dicembre 2025 di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTO il decreto n. 28/2025 del 26 settembre 2025, con il quale il Presidente della Sezione ha designato sé stessa magistrato istruttore, unitamente al Cons. Tullio Ferrari;

VISTA l'ordinanza n. 25/2025 del 17 dicembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio che si è tenuta mediante collegamento da remoto;

UDITI i magistrati relatori, Pres. Luisa D'Evoli e Cons. Tullio Ferrari, ed esaminata la documentazione agli atti:

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.*”.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che “*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.*”.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del questionario-relazione (di seguito, “questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*.”.

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale. Ciò al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione.

Si precisa che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "bene pubblico"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*".

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Carisolo, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	1.132.224,98
- Parte accantonata (lett. B)	389.121,84
- Parte vincolata (lett. C)	71.222,80
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	471.000,00
- Parte disponibile (lett. E)	200.880,34
- Fondo finale di cassa	2.209.652,12
- Anticipazioni di cassa (entrate titolo 7)	0,00
- Capacità di riscossione	60,28%
- Residui attivi finali	1.493.827,80

- Residui passivi finali	960.090,66
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	-73.227,08
- Risultato di competenza (W1)	398.786,91
- Equilibrio di parte corrente (O3)	-175.762,85
- Equilibrio complessivo (W3)	296.251,14
- Sostenibilità dei debiti finanziari	4,74%
- Attivo patrimoniale	28.915.094,37
- Passività patrimoniali	23.089.536,03
- Patrimonio netto	5.825.558,34

4. **Contraddittorio sul rendiconto 2024.** A seguito dell'esame documentale, in istruttoria sono stati richiesti approfondimenti riguardo ai seguenti punti:

- misure consequenziali adottate dall'Ente;
- equilibri di parte corrente negativi;
- grado di attendibilità delle previsioni di entrata;
- disallineamenti nei dati riportati in alcune tabelle del questionario;
- incremento della spesa corrente;
- attestazione *ex art. 41 del d.l. n. 66/2014*;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013 per le informazioni monitorate.

In esito alle predette richieste istruttorie, con le note di data 5 novembre (prot. Corte dei conti n. 2523), 14 novembre (prot. Corte dei conti n. 2572) e 3 dicembre 2025 (prot. Corte dei conti n. 2646), sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo ai disallineamenti di alcune voci del questionario 2024, anche mediante la rettifica delle tabelle interessate.

5. **Misure consequenziali relative al rendiconto 2022.** Con riferimento alle criticità evidenziate nella delibera di questa Sezione n. 43/2024/PRSE, nella nota l'Ente ha fornito sintetica informazione delle misure adottate. In particolare, ha riferito che l'incremento della consistenza dei residui attivi riguardava i "contributi agli investimenti a rendicontazione" relativi ad opere, incassati nel corso del 2025 tramite Cassa del Trentino e che i vari disallineamenti segnalati erano dovuti a meri errori materiali nella compilazione dei questionari.

6. **Equilibri di parte corrente negativi.** Dal prospetto di verifica degli equilibri è emerso che il comune di Carisolo ha conseguito nel 2024 un risultato negativo di:

- competenza di parte corrente (O1) per euro -73.227,08
- equilibrio complessivo di parte corrente (O3) per euro -175.762,85

Questo squilibrio costituisce, di per sé, un elemento di criticità in quanto denota una situazione di possibili sofferenze nella gestione delle risorse ordinarie per far fronte alle spese di erogazione dei servizi pubblici comunali, qualora la situazione non abbia carattere temporaneo o non sia la conseguenza di costi di natura non ricorrente, quantitativamente superiori alle entrate di analoga natura.

In sede di contraddittorio il Comune ha evidenziato che tale situazione è da ricondurre, per quanto riguarda l'O1, a *"minori entrate correnti accertate sull'esercizio 2024"*, per quanto riguarda l'O3 ad *"un maggiore accantonamento per tfr spettante ai dipendenti"*.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto, sollecita l'Amministrazione del Comune di Carisolo ad attivare iniziative idonee ad assicurare il raggiungimento degli equilibri di parte corrente attraverso risorse di analoga natura, affinché il bilancio dell'ente sia effettivamente e strutturalmente in grado di sostenere l'effettiva dinamica dei costi di esercizio.

7. Grado di attendibilità delle previsioni di entrata. Con riferimento alla qualità delle previsioni formulate dal comune nella gestione di bilancio per l'esercizio 2024, si rileva una ridotta capacità di realizzazione delle entrate, ed in particolare per i titoli 2 e 4, rispettivamente pari al 67,02% e al 24,80%.

L'indice è calcolato quale rapporto tra gli accertamenti e le previsioni definitive di competenza e indica il livello di attendibilità delle poste iscritte nella parte entrate del bilancio comunale.

L'Amministrazione, nel riscontro istruttorio, ha riferito che per assicurare *pro-futuro* un maggiore allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo ha provveduto ad *"attivare una convenzione segretarile con il Comune di Porte di Rendena [...] assumendo nel frattempo n. 2 dipendenti in ruolo al servizio finanziario"*, dal momento che *"la carenza di personale inficiava l'attività pratica dell'ente"*.

Nel merito, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dal comune, rileva che, le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell'anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere rilevate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.

In merito alla ridotta capacità di realizzazione delle entrate, viene in rilievo anche il mancato rispetto del principio di attendibilità delle previsioni e, in generale, di tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale. Queste devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l'ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all'effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l'assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte costituzionale, sussiste, quindi, l'esigenza di necessaria “*contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa*” con “*quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.*” (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte cost., sentenza n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio.

Pertanto, è necessario che il comune migliori il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l'attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

8. Incremento della Spesa corrente. Dall'esame del rendiconto è stato rilevato un incremento significativo delle spese correnti, rispetto all'esercizio 2023, del 15,87% e, in particolare, dei macroaggregati 103 “*acquisto beni e servizi*” e 110 “*altre spese correnti*”.

A fronte della richiesta istruttoria di motivare le ragioni di tale andamento e della sua successiva integrazione, il Comune ha fornito chiarimenti, con particolare riferimento alle spese sostenute per acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (+ 322,26%), per le manutenzioni ordinarie e riparazioni (+ 60,58%), per prestazioni professionali e specialistiche (+ 1.636,62%), per i servizi ausiliari dell'ente (+67,72%) e per altri servizi (+35,85%), oltre a quelle relative ai premi di assicurazione contro i danni (+844,16%) e ai versamenti iva a debito per le gestioni commerciali (+155,18%).

La significativa evoluzione della spesa corrente è stata giustificata del Comune con l'incremento dell'attività amministrativa registrata nel corso del 2024 per il recupero dell'attività arretrata accumulatisi a seguito di una grave situazione di precarietà del personale assegnato al servizio finanziario, situazione ora superata con la riorganizzazione operata dalla nuova segretaria.

Dagli elementi forniti dall'Ente si rilevano impegni assunti nel 2024 relativi ad oneri riferiti ad annualità precedenti, quali i rimborsi degli introiti permessi funghi disposti a favore del Comune capofila di Pinzolo, l'incarico del servizio di gestione dell'impianto fotovoltaico del Palazzetto dello sport di Carisolo deliberato con una decorrenza retroattiva da settembre 2023, i rimborsi al datore di lavoro per l'espletamento del mandato del sindaco riguardanti arretrati di anni precedenti.

Al riguardo, si richiama l'Amministrazione alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile con riferimento alle fasi di gestione delle spese al fine del rispetto del principio di annualità del bilancio.

In ogni caso, il Collegio raccomanda all'Amministrazione e all'Organo di revisione di monitorare attentamente l'andamento della parte corrente per assicurare nell'esercizio 2025 il conseguimento degli equilibri di bilancio. Peraltro, dalla delibera del Consiglio comunale n. 39 del 28 luglio 2025, concernente la verifica degli equilibri per l'esercizio in corso, si prevede la relativa salvaguardia.

9. Attestazione ex art. 41 d.l. n. 66/2014. In ordine alla mancata allegazione al rendiconto del prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, il Comune ha assicurato il rispetto della disposizione nei futuri esercizi.

Il Collegio prende atto.

10. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune. Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente.

CUP	Descrizione	Finanziamento	Accertamenti totali al 30/09/25	Riscossioni totali al 30/09/25	Impegni totali al 30/09/25	Pagamenti totali al 30/09/25	% Impegni al 30/09/2025 su finanziamento	% Pagamenti al 30/09/2025 su finanziamento	Breve relazione sullo stato di avanzamento e segnalazione di eventuali criticità
D51F2200289 0006	M1C1 - Inv.1.4 - Servizi e cittadinanza digitale SPID CIE	14.000	14.000	14.000	4.819	4.819	34,42%	34,42%	Concluso con certificato di regolare esecuzione.

D51F2201154 0006	M1C1 - Inv.1.3. - E-service sulla piattaforma digitale nazionale dati (PDND)	10.172	10.172	0	3.178	0	31,24%	0,00%	Concluso con certificato di regolare esecuzione. Il comune dà atto dell'avvenuta riscossione del totale accertato nel mese di ottobre 2025.
D51F2200017 90006	M1C1 - Inv.1.4 - Manutenzione evolutiva sito web e servizi digitali	79.922	79.922	79.922	25.184	25.184	31,51%	31,51%	Concluso con certificato di regolare esecuzione.
D51F2200303 0006	M1C1 - Inv.1.4 - Servizi e cittadinanza digitale app IO	2.673	2.673	0	2.673	0	100,00%	0,00%	Concluso con certificato di regolare esecuzione.
D58B2200171 0006	M2C4 - Inv. 4.2 - tutela del territorio e della risorsa idrica	2.274.741	2.274.741	527.466	2.274. 741	914.077	100,00%	40,18%	Prosegue regolarmente secondo il cronoprogramma.
D51F2300133 0001	PNC-A.1.0.0.0 - Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.684	1.684	1.684	1.464	1.464	86,96%	86,96%	Concluso con certificato di regolare esecuzione.
Totale		2.383.191	2.383.191	623.072	2.312. 059	945.545	97,02%	39,68%	

Dalla tabella di cui sopra si evince che, sulla scorta di quanto relazionato, tutti i progetti sono conclusi e asseverati, ad eccezione di "D58B22001710006" che, sulla scorta di quanto riferito, procede regolarmente secondo il cronoprogramma. Risulta, inoltre, accertato l'intero importo finanziato pari a euro 2.383.191, a fronte di impegni pari a euro 2.312.059 (97,02%) e di pagamenti pari a euro 945.545 (39,68%) (situazione al 30 settembre 2025).

Al riguardo, il Collegio raccomanda all'Amministrazione di vincolare nell'avanzo di amministrazione 2025 le somme accertate ed eventualmente non impegnate, qualora non confluire nel fondo pluriennale vincolato, come pure di vincolare nella cassa le somme riscosse ed eventualmente non pagate.

11. **Rispetto degli obblighi di pubblicazione.** Nel riscontro istruttorio l'ente ha comunicato di aver regolarizzato i propri adempimenti. Dalla verifica delle informazioni monitorate, se ne è riscontrata l'effettiva pubblicazione.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità poste in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Carisolo;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare il raggiungimento degli equilibri di parte corrente;
- a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con particolare riferimento al titolo 2 e al titolo 4, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, in coerenza al fondamentale principio di prudenza che deve caratterizzare i documenti di programmazione finanziaria;
- ad assicurare il puntuale rispetto dell'ordinamento contabile con riferimento alle fasi di gestione delle spese, al fine della salvaguardia del principio di annualità del bilancio;
- ad allegare al rendiconto 2025 l'attestazione di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014;
- ad assicurare gli adempimenti ancora necessari per la puntuale riscossione dei fondi finanziati dal PNRR, PNC e altri, nonché di vincolare nell'avanzo di amministrazione 2025 le somme accertate ed eventualmente non impegnate se non confluite nel FPV, come pure di vincolare nella cassa le somme riscosse ed eventualmente non pagate nella gestione degli interventi finanziati con i citati fondi;
- ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla vigente normativa regionale.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2025 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Carisolo (Tn), con pec tramite l’applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Carisolo.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

(*f.to digitalmente*)

Il Presidente relatore

Pres. Luisa D’EVOLI

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

(*f.to digitalmente*)